

N. 01033/2016 REG.PROV.CAU.

N. 00672/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 672 del 2016, proposto da Istituto Romano "San Michele" - Ipab, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Francesco Petrillo e con lo stesso elettivamente domiciliata presso la Petrillo Avvocati&Partners in Roma, Via Boezio, n. 6;

contro

Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv.ssa Fiammetta Fusco e con la stessa elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura regionale in Roma, Via Marcantonio Colonna, n. 27;

Roma Capitale, Ministero della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione n. 429 del 4.8.2015, pubblicata nel BURL n. 64 dell'11.8.2015, avente ad oggetto la vigilanza sull'attività delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - atto di costituzione ex art. 10 dpr 1199/71;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2016 il dott. Italo Volpe e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, nell'ambito della deliberazione propria della presente fase cautelare, che il ricorso non risulti supportato dai necessari requisiti del fumus boni iuris, avuto riguardo in particolare alle dimissioni già spontaneamente rassegnate, con decorrenza 15.1.2016, dal presidente dell'Istituto ricorrente e all'intervenuto commissariamento di quest'ultimo;

Ritenuto di liquidare in euro 500,00 le spese della presente fase a carico di parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) respinge la domanda cautelare, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore della Regione Lazio, liquidate come in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Italo Volpe, Consigliere, Estensore

Rita Tricarico, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)